

Health and safety agenda

Alcune significative novità in materia di sicurezza sul lavoro

Contatti

Per maggiori dettagli sugli argomenti trattati in questa pubblicazione, potete contattare i seguenti referenti:

Avv. Simonetta Candela, Partner
E: simonetta.candela@cliffordchance.com

Avv. Marina Mobiglia, Senior Associate
E: marina.mobiglia@cliffordchance.com

Accordi attuativi del TUSL e termini entro cui disporre la formazione obbligatoria

Con gli accordi stipulati il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stata data attuazione alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 (TUSL) in materia di:

- (i) formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37, comma 2);
- (ii) contenuti e modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento riguardo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 34, commi 2 e 3).

Quanto ai termini per l'adempimento della prima formazione obbligatoria, il relativo accordo prevede che i neo assunti debbano essere avviati ai corsi anteriormente o, ove non possibile, contestualmente all'assunzione; fermo tale requisito, qualora non risulti possibile il completamento del corso prima dell'adibizione alle attività lavorative, il percorso formativo dovrà essere completato entro 60 giorni dall'assunzione. Sono previsti meccanismi transitori e di riconoscimento della formazione pregressa. In linea di principio, in sede di prima applicazione i corsi per i dirigenti e preposti dovranno essere conclusi entro i prossimi 18 mesi.

Circa i requisiti della formazione obbligatoria, l'accordo enuclea la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione, nonché aggiornamento, dei lavoratori. Vengono indicati i requisiti provvisori per i docenti, l'organizzazione della formazione e la metodologia di insegnamento/apprendimento. È incentivata e descritta la formazione *e-learning*. La durata minima della formazione varia (in principio da 8 a 16 ore) in base alla classificazione dei settori della classe di rischio (basso, medio, alto) secondo apposite tabelle di individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO 2002-2007 allegate all'accordo. Resta applicabile il livello basso per il personale non addetto ai reparti produttivi.

È previsto che analoghi principi possano essere applicati per la formazione facoltativa dei lavoratori autonomi ed altre categorie speciali di cui all'art. 21, comma 1, del TUSL.

Con riferimento ai dirigenti e preposti, l'accordo determina moduli specifici (rispettivamente sostitutivi o aggiuntivi della formazione dettata per gli altri lavoratori), precisando che, ove il datore di lavoro se ne discosti, sarà suo onere dimostrare l'adeguatezza della formazione fornita.

Quanto, invece, alla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, la stessa viene disciplinata con modalità simili a quelle sopra illustrate, tuttavia il percorso formativo ha durata maggiore (da 16 ore a 48) ed è previsto che, in caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività.

Entro marzo le domande di finanziamento INAIL per modelli 231 e progetti di sicurezza

L'INAIL ha aperto un bando con l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande dovranno essere depositate entro il 7 marzo 2012.

Possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale finalizzati alla riduzione dei rischi. In linea di principio, l'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto, nei limiti di un contributo massimo di 100mila euro e minimo (solo per i progetti di investimento) di 5mila euro. Per i progetti che comportano contributi superiori a 30mila euro, è possibile richiedere un'anticipazione del 50%.

Secondo le indicazioni dei funzionari INAIL, le imprese a cui verrà concesso il contributo potranno essere soggette a controlli a campione e costituisce pre-requisito per accedere al bando l'accertata regolarità contributiva dell'impresa.

Tale regolarità è attestata dal DURC e non può essere soggetta ad autocertificazione, come evidenziato dalla recente nota del 16 gennaio 2012 pubblicata dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questo Client Briefing ha il solo scopo di fornire informazioni generali e non costituisce un parere legale

Clifford Chance Studio Legale, Piazzetta M.Bossi, 3, 20121 Milano, Italia
© Clifford Chance Studio Legale 2012
Tel: +39 02 80634 1
Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance

www.cliffordchance.com

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Kyiv ■ London ■ Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh* ■ Rome ■ São Paulo ■ Shanghai ■ Singapore ■ Sydney ■ Tokyo ■ Warsaw ■ Washington, D.C.

*Clifford Chance has a co-operation agreement with Al-Jadaan & Partners Law Firm in Riyadh.